

Legge 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2°). Norme relative alle foreste.
(Gazz. Uff. 11 luglio 1877, n.161).

TITOLO I

TERRE SOGGETTE AL VINCOLO FORESTALE

Art. 1. — Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a sconsuamenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

(Omissis)

TITOLO V

DIRITTI DI USO

Art. 29. — Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile potrà essere concesso sopra i boschi e terreni di cui all'art. I della presente.

Art. 30. — Tutti quelli che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a lire 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 31. — Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria giudica, salvo appello, sull'esistenza o inesistenza dell'invocato diritto; e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

Art. 32. — Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'art. 30 sarà fatta dall'amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

Art. 33. — Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, 11. 2794 (serie 2°), i comuni ed altri corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi ed altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'art. 29 e seguenti.

Art. 34. — Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si dichiarerà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritto di uso.

Art. 35. — Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

(Omissis)

www.demaniocivico.it